

All.: n. 3

Allegato n. 1 alla circ. n. 29/1978

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 147

LEGGI E DECRETI

LEGGE 6 aprile 1977. n. 236.

Ratifica ed esecuzione del protocollo fra l'Italia ed il Brasile, firmato a Brasilia il 30 gennaio 1974, aggiuntivo all'accordo di emigrazione del 9 dicembre 1960.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvato il protocollo fra l'Italia ed il Brasile, firmato a Brasilia il 30 gennaio 1974, aggiuntivo all'accordo di emigrazione del 9 dicembre 1960.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 23 del protocollo stesso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALL'ACCORDO DI EMIGRAZIONE TRA L'ITALIA E IL BRASILE DEL 9 DICEMBRE 1960

Ai termini dell'articolo 48, comma "d" dell'Accordo di emigrazione tra l'Italia il Brasile del 9 dicembre 1960, le autorità italiane e brasiliane, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma hanno stabilito il seguente Protocollo aggiuntivo al riferito Accordo di emigrazione:

ARTICOLO 1.

1. Il presente Protocollo aggiuntivo si applica:

I. - Per quanto riguarda la Repubblica Italiana, alle legislazioni concernenti:

- a) l'assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;
- b) l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- c) l'assicurazione contro le malattie per la maternità;
- d) l'assicurazione contro la tubercolosi;
- e) i regimi speciali di assicurazione stabiliti per determinate categorie di lavoratori in quanto concernono i rischi protetti o le prestazioni previste dalle legislazioni indicate alle lettere precedenti.

II. - Per quanto riguarda la Repubblica Federativa del Brasile, alle legislazioni concernenti il regime di previdenza sociale dell'INPS:

- a) l'assistenza medica e l'incapacità al lavoro temporanea permanente, gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- b) la vecchiaia;
- c) l'invalidità;
- d) la morte.

2. Il presente Protocollo aggiuntivo si applicherà altresì alle legislazioni che completeranno o modificheranno le legislazioni indicate nel paragrafo precedente.

3. Si applicherà inoltre alle legislazioni che estendano i regimi esistenti a nuove categorie di lavoratori o che stabiliscano nuovi regimi di sicurezza sociale, qualora lo Stato contraente interessato non si opponga a tali misure entro tre mesi a decorrere dalla ricezione della comunicazione delle medesime, fatta dall'altro Stato contraente.

Le legislazioni indicate all'articolo 1, vigenti rispettivamente in Italia ed in Brasile, si applicheranno parimenti ai lavoratori brasiliani in Italia ed ai lavoratori italiani in Brasile. Detti lavoratori avranno gli stessi diritti e gli stessi obblighi dei cittadini dello Stato contraente sul cui territorio si trovano.

Articolo 3: omissis

ARTICOLO 4.

1. Il principio stabilito all'articolo 2, primo periodo, comporterà le seguenti eccezioni:

a) Il lavoratore dipendente da un'impresa pubblica o privata con sede in uno degli Stati contraenti, il quale sia stato inviato nel territorio dell'altro Stato per un limitato periodo di tempo, rimarrà soggetto alla legislazione del primo Stato semprechè la sua occupazione nel territorio dell'altro Stato non ecceda il periodo di dodici mesi. Se il periodo di lavoro deve essere prolungato per periodi superiori ai dodici mesi previsti, si potrà prorogare l'applicazione della legislazione dello Stato contraente in cui ha sede l'impresa previo consenso dell'autorità competente dell'altro Stato;

b) il personale di volo delle compagnie di navigazione aerea resterà soggetto esclusivamente alla legislazione vigente nello Stato nel cui territorio ha sede l'impresa;

c) i membri dell'equipaggio di navi battenti bandiera di uno dei due Stati contraenti saranno soggetti alle disposizioni vigenti nello Stato cui la nave appartiene. Qualunque altra persona che la nave occupi in operazioni di carico, scarico, riparazione e vigilanza, quando è in porto, sarà soggetta alla legislazione dello Stato al quale appartiene il porto.

2. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno, di comune accordo, ampliare, eliminare o modificare in casi particolari o per determinate categorie di lavoratori, le eccezioni enumerato ai paragrafi precedenti.

## ARTICOLO 5.

1. a) Il lavoratore italiano o il lavoratore brasiliano, il quale ha diritto da parte di uno Stato contraente alle prestazioni in denaro previste dalle legislazioni enumerate all'articolo 1, le conserva senza limitazione alcuna, qualora si trasferisca o risieda nel territorio dell'altro Stato contraente, tenuto conto delle peculiarità della sua legislazione.

b) Per i diritti in corso di acquisizione si applica la legislazione dello Stato nei confronti del quale tali diritti si fanno valere.

2. Il lavoratore italiano o il lavoratore brasiliano, al quale a seguito del trasferimento da uno Stato contraente all'altro siano state sospese le prestazioni previste dalle legislazioni indicate all'articolo 1 potrà, a richiesta, riacquistarle in virtù del presente Protocollo aggiuntivo. Se il lavoratore italiano o brasiliano presenterà la sua richiesta nel termine di dodici mesi a partire dall'entrata in vigore del presente Protocollo aggiuntivo, avrà diritto alle citate prestazioni con decorrenza da tale data. Se la domanda sarà stata presentata posteriormente a tale termine, il diritto alle predette prestazioni sorgerà a partire dalla data di presentazione della domanda. In entrambe le ipotesi verrà tenuto conto delle norme vigenti negli Stati contraenti in materia di decadenza e di prescrizione dei diritti relativi alla sicurezza sociale.

## ARTICOLO 6.

1. Il lavoratore italiano o brasiliano in attività o pensionato che abbia diritto all'assistenza medica in uno Stato contraente, conserva tale diritto quando si trovi nel territorio dell'altro contraente.

Conserveranno lo stesso diritto i familiari a carico di detta persona.

2. I familiari a carico del lavoratore migrante i quali rimangono nello Stato contraente di origine avranno diritto all'assistenza medica per un periodo massimo di dodici mesi calcolati a partire dal giorno dell'iscrizione di detto lavoratore nell'assicurazione sociale dello Stato contraente di accoglimento.

3. L'estensione e le modalità dell'assistenza medica concessa dall'Istituto competente dello Stato in cui si trovano il lavoratore e i familiari a carico (paragrafo 1) nonché dell'assistenza prestata dall'Istituto competente dello Stato di residenza dei familiari a carico del lavoratore (paragrafo 2) saranno determinate rispettivamente in base alla legislazione dei menzionati Stati. Ciò nondimeno, la durata dell'assistenza medica sarà quella prevista dalla legislazione dello Stato presso cui è iscritto il lavoratore, tenuto conto della limitazione stabilita al paragrafo precedente. Spetterà ancora all'Istituto competente di tale ultimo Stato autorizzare la fornitura di protesi, salvo casi d'urgenza.

4. Le spese relative all'assistenza medica di cui al presente articolo saranno addebitate all'Istituto competente cui è iscritto il lavoratore. Gli istituti competenti degli Stati contraenti firseranno annualmente di comune accordo la somma pro capite da prendere in considerazione ai fini del calcolo del rimborso e stabiliranno le modalità di rimborso delle spese stesse.

Articoli 7 - 11: omissis

#### ARTICOLO 12.

Se per valutare il grado di incapacità, in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, la legislazione di uno degli Stati contraenti prescrive che siano presi in considerazione gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali avvenuti anteriormente, lo saranno altresì gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali avvenuti anteriormente sotto la legislazione dell'altro Stato, come se fossero avvenuti sotto la legislazione del primo Stato.

#### ARTICOLO 13.

Ai fini previsti dal presente Protocollo aggiuntivo si intendono per autorità competenti i Ministri dai quali dipende l'applicazione dei regimi enumerati all'articolo 1. Tali Autorità scambieranno reciproche informazioni sulle misure adottate per l'applicazione e l'attuazione del Protocollo aggiuntivo, come sulle modifiche che vengono introdotte nelle rispettive legislazioni in materia di sicurezza sociale.

#### ARTICOLO 14.

1. Le Autorità e gli Istituti degli Stati contraenti si presteranno assistenza reciproca nella applicazione del presente Protocollo aggiuntivo.

2. Gli esami medico-legali richiesti dall'Istituto competente di uno Stato contraente concernenti beneficiari che si trovano nel territorio dell'altro Stato saranno compiuti dall'Istituto competente di tale ultimo su richiesta e per conto del primo.

#### ARTICOLO 15.

1. Quando gli Istituti competenti degli Stati contraenti concedessero prestazioni pecuniarie in virtù del presente Protocollo aggiunto, le attribuiranno in moneta del proprio Paese. I trasferimenti risultanti da tali obblighi si effettueranno conformemente agli Accordi di pagamento vigenti fra i due Stati o conformemente a quanto stabilito di comune accordo a tal fine.

2. Il pagamento delle prestazioni sarà effettuato direttamente o per il tramite degli Istituti competenti dei due Stati contraenti secondo le modalità da concordare fra gli Istituti stessi.

#### Articolo 16.

1. Le esenzioni da diritti, tasse ed imposte stabilite in materia di sicurezza sociale dalla legislazione di uno Stato contraente si applicheranno per effetto del presente Protocollo aggiuntivo anche ai cittadini dell'altro Stato.

2. Tutti gli atti e documenti che dovessero essere prodotti in virtù del presente Protocollo aggiuntivo saranno esenti dal visto e dalla legalizzazione da parte delle Autorità diplomatiche e consolari e del registro pubblico, semprechè siano stati inoltrati da uno degli Istituti competenti.

#### ARTICOLO 17.

Per l'applicazione del presente Protocollo aggiuntivo le Autorità e gli Istituti competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra di loro e con i beneficiari o loro rappresentanti.

#### ARTICOLO 18.

Le richieste e i documenti presentati dagli interessati delle Autorità o agli Istituti competenti di uno Stato contraente avranno effetto come se fossero presentati alle Autorità o agli Istituti competenti dell'altro Stato contraente.

#### ARTICOLO 19.

I ricorsi da presentare dinanzi ad una istituzione competente di uno Stato contraente saranno considerati come presentati in tempo utile, anche quando siano stati presentati dinanzi all'istituzione corrispondente dell'altro Stato,

semprechè la presentazione sia stata effettuata nei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato competente a giudicare i ricorsi.

#### ARTICOLO 20.

Le Autorità consolari degli Stati contraenti potranno rappresentare, senza mandato speciale, i propri cittadini dinanzi le Autorità e gli istituti competenti dell'altro Stato in materia di sicurezza sociale.

#### ARTICOLO 21.

Le Autorità competenti degli Stati risolveranno, di comune accordo, le divergenze o controversie che sorgessero nell'applicazione del presente Protocollo aggiuntivo.

#### ARTICOLO 22.

Per facilitare l'applicazione del presente Protocollo aggiuntivo, le autorità competenti degli Stati contraenti potranno di Comune accordo, istituire organismi di collegamento, sentiti i rispettivi Ministeri degli affari esteri.

#### ARTICOLO 23.

Ciascuna parte contraente notificherà all'altra l'avvenuto adempimento delle procedure richieste dalle proprie previste disposizioni costituzionali. Il presente Protocollo aggiuntivo entrerà in vigore un mese dopo la data dell'ultima di tali notifiche.

#### ARTICOLO 24.

1. Il presente Protocollo aggiuntivo avrà durata di tre anni a partire dalla data della sua entrata in vigore, considerandosi tacitamente prorogato di anno in anno, salvo denuncia comunicata per iscritto dal Governo di ciascuno Stato contraente, almeno tre mesi prima dalla sua scadenza.

2. Nel caso di denuncia, le disposizioni del presente Protocollo aggiuntivo continueranno ad aver vigore rispetto ai diritti acquisiti, semprechè, il riconoscimento di questi sia stato sollecitato entro il periodo di un anno a partire dalla data in cui ha avuto termine il Protocollo aggiuntivo.

3. I diritti in corso di acquisizione alla data nella quale il presente Protocollo aggiuntivo cessasse di essere in vigore saranno regolati fra le autorità competenti dei due Stati contraenti.

Fatto a Brasilia il 30 gennaio 1974 in quattro originali, due in lingua italiana e due in lingua portoghese, i cui testi fanno ugualmente fede.